DECISIONE N. 979/88/CECA DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1988

recante modifica della decisione n. 163/88/CECA che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri, di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione n. 163/88/CECA della Commissione [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di nastri, di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia.

(2) La descrizione e la classificazione dei prodotti interessati che figurano nella summenzionata decisione, non corrispondono a quelle della nuova nomenclatura combinata.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione n. 163/88/CECA, con effetto dalla sua entrata in vigore.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della decisione n. 163/88/CECA è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza superiore a 500 mm, aventi uno spessore minimo di 1,5 mm, arrotalati, semplicemente laminati a caldo, contenenti, in peso, meno dello 0,6 % di carbonio, corrispondenti alle sottovoci ex 7208 11 00, ex 7208 12 91, ex 7208 12 99, ex 7208 13 91, ex 7208 13 99, ex 7208 14 90, ex 720821 10, ex 7208 21 90, ex 7208 22 91, ex 7208 22 99, ex 7208 23 91, ex 7208 23 99, ex 7208 24 90, ex 7211 12 10, ex 7211 19 10, ex 7211 22 10 e ex 7211 29 10 della nomenclatura combinata, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia.

2. Ai prodotti di cui al paragrafo 1 originari dei paesi sotto indicati si applicano dazi aventi i seguenti importi:

— Iugoslavia: 64 ECU per 1 000 kg
— Algeria: 15 ECU per 1 000 kg
— Messico: 50 ECU per 1 000 kg. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa si applica a decorrere dal 23 gennaio 1988.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1988.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.
[2] GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 31.